

COMUNICATO N. 72/DIV - 3 DICEMBRE 2024

72/263

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

GARE DEL 29 e 30 NOVEMBRE - 1° e 2 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 29 e 30 novembre – 1° e 2 dicembre 2024

17[^] GIORNATA ANDATA

GIRONE A			GIRONE B		
ALBINOLEFFE	LECCO	0-0	AREZZO	VIRTUS ENTELLA	1-1
CALDIERO TERME	ARZIGNANO V.	1-2	GUBBIO	PESCARA	1-2
FERALPISALÒ	ALCIONE MILANO	1-1	LEGNAGO SALUS	CARPI	1-3
GIANA ERMINIO	PERGOLETTESE	0-0	PINETO	PIANESE	1-0
L.R. VICENZA	VIRTUS VERONA	3-0	PONTEDERA	SPAL	5-1
NOVARA	LUMEZZANE	0-0	SESTRI LEVANTE	PERUGIA	2-2
PRO PATRIA	PRO VERCELLI	1-1	TORRES	ASCOLI	1-2
RENATE	TRENTO	1-1	VIS PESARO	LUCCHESE	2-1

GIRONE C

BENEVENTO	AUDACE CERIGNOLA	1-1
CASERTANA	POTENZA	0-0
CATANIA	CAVESE	1-1
FOGGIA	CROTONE	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	TARANTO	2-1
LATINA	AZ PICERNO	2-0
MONOPOLI	AVELLINO	1-1
SORRENTO	GIUGLIANO	3-0
TEAM ALTAMURA	TRAPANI	2-1
TURRIS	ACR MESSINA	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 dicembre 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:











GARE DEL 29 e 30 NOVEMBRE - 1° e 2 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione delle gare della diciassettesima giornata di andata del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, AREZZO, CARPI, CATANIA, FOGGIA, LECCO, LEGNAGO SALUS, L.R. VICENZA, MONOPOLI, DELFINO PESCARA, SPAL, TORRES, TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.

SOCIETÀ

AMMENDA € 600,00

LECCO

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
- 1. lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- 2. lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, 2 bottigliette d'acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), presenti nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, intonato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuti rispettivamente per 3, 3 e 5 volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato 3 seggiolini situati nel settore dagli stessi

occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, a fine gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato n. 2 seggiolini del settore dagli stessi occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

L.R. VICENZA per avere alcuni dei suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 31° e 32° minuto del secondo tempo, dei cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuti, in ciascuna delle due occasioni, per 2 volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato alcuni pannelli di plexiglass posti sulle ringhiere del settore dagli stessi occupato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

SUPERBI MATTEO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto proferiva ripetutamente nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOTTO ANDREA (SESTRI LEVANTE)

GAGLIONE RICCARDO (TURRIS)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLO FABIO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata all'altezza dell'addome, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO)
CONTE MIRKO (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROISE EMANUELE (AREZZO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASTELLI DAVIDE

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto,

senza provocargli consequenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l'avversario con i tacchetti nella zona del tendine d'Achille, senza provocargli consequenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

EL KADDOURI OMAR (SPAL)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MASTINU GIUSEPPE (TORRES)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l'avversario con i tacchetti nella zona del tendine d'Achille, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
PILATI ALESSANDRO (FERALPISALÒ)
FERRI LUCA (GIANA ERMINIO)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAGATTI NICCOLO
ANASTASIO ARMANDO
SILVA PERTINHES JONATHAN
FAZZI NICOLO
VITERITTI ORLANDO

(ALCIONE MILANO)
(CATANIA)
(CROTONE)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)

TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)

MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

DAMETTO PAOLO (TORRES)
CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GILLI MATTEO (AZ PICERNO) **RIZZO AGOSTINO** (CAVESE) **EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO** (FOGGIA) **TORDINI MATTIA** (LECCO) (MONOPOLI) **BULEVARDI DANILO** GHIRINGHELLI LUCA (NOVARA) **CASTORANI MANUELE** (POTENZA) **CAVALLI TOMMASO** (PRO PATRIA) **SOMMA MARCO** (PRO PATRIA) DE MARINO DAVIDE (PRO VERCELLI) **CUCCURULLO MARCO** (SORRENTO) MATERA ANTONIO (TARANTO)

D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)
MANE BALLA MOUSSA (TEAM ALTAMURA)

SABATINO SERGIO (TRAPANI) ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO V.)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)

VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO) DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE) DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE) **GALLO ANDREA** (CROTONE) FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA) **TASCONE SIMONE** (FOGGIA) **CALDORE MARCO** (GIUGLIANO) COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA) DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE) TAUGOURDEAU ANTHONY (LUMEZZANE)

POLIDORI MATTIA VERDE FRANCESCO ESEMPIO STEFANO (PIANESE) (TARANTO) (TURRIS)

(ACR MESSINA)

(ARZIGNANO V.)

(ARZIGNANO V.)

AMMONIZIONE (III INFR)

KRAPIKAS TITAS
BOCCIA SALVATORE
DE ZEN RICCARDO

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA) LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA) VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
SANTI PIETRO (AZ PICERNO)

PULETTO FILIPPO (CARPI)
TCHEUNA RODRICK (CARPI)
ZAGNONI DAVIDE (CARPI)
PARODI GIULIO (FOGGIA)

SILVA SEMEDO LUIS HEMIR (JUVENTUS NEXT GEN)

GASBARRO ANDREA (LUCCHESE)
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)

LISI FRANCESCO (PERUGIA)
CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)
GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (POTENZA)
TERRANI GIOVANNI (PRO PATRIA)

DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO) FABBRO MICHAEL (TARANTO) GUARRACINO MARIANO (TARANTO)

DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)

GIORICO DANIELE (TORRES) RICCI LUCA (TURRIS)

PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA) TIRITIELLO ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIOSA MARCO (AREZZO)
GIGLI NICOLO (AREZZO)

CERRETELLI FRANCESCO (ARZIGNANO V.) LAKTI ERALD (ARZIGNANO V.)

CACCAVO LUIGI (ASCOLI)
CORAZZA SIMONE (ASCOLI)

COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)

ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
MOLNAR IVO (CALDIERO TERME)

MAZZOCCO DAVIDE (FOGGIA)

ALBORGHETTI MATTIA (GIANA ERMINIO) LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)

CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)

STANGA LUCA (LECCO)

BOMBAGI FRANCESCO (LEGNAGO SALUS)
YEBOAH ANKRAH PHILIP (MONOPOLI)

REMY MELVYN JACQUES (PIANESE)
MONTEBUGNOLI MATTEO (SESTRI LEVANTE)

POLITO VINCENZO (SPAL)
PERALTA DIEGO (TRENTO)
PARODI GIANLUCA (TURRIS)

GUIU VILANOVA BERNAT (VIRTUS ENTELLA) RISPOLI FABIO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TAVCAR ALJAZ (ASCOLI) TREMOLADA LUCA (ASCOLI) MUTANDA KASONGO NOAH ZULA (AVELLINO) **CECERE SIMONE** (AZ PICERNO) **DAMIAN FILIPPO** (CASERTANA) **CASTELLINI ALESSIO** (CATANIA) MANCINI RICCARDO (GUBBIO) CITTADINO ANDREA (LATINA)

(LEGNAGO SALUS) **BALLAN LUCIANO MAGNAGHI SIMONE** (LUCCHESE) **TENKORANG JOSHUA** (LUMEZZANE) **GERARDINI FILIPPO** (NOVARA) FREY DANIEL NICOLAS (PIANESE) MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO) **CAROTENUTO GIULIO** (SORRENTO) MARCONI IVAN (VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 3 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani